

**Modifiche al regolamento del Consiglio dei ministri n. 339 del 25 aprile 2006  
«Regolamento relativo ai requisiti per la progettazione, l'installazione, le  
procedure di valutazione della conformità e la sorveglianza del mercato dei  
serbatoi per lo stoccaggio di sostanze chimiche e preparati chimici pericolosi  
(prodotti)»**

*Rilasciato ai sensi dell'articolo 7,  
paragrafi 1 e 2, della legge sulla  
valutazione della conformità*

Regolamento del Consiglio dei ministri n. 339 del 25 aprile 2006 «Regolamento relativo ai requisiti per la progettazione, l'installazione, le procedure di valutazione della conformità e la sorveglianza del mercato dei serbatoi di stoccaggio di sostanze chimiche e preparati chimici pericolosi (prodotti)» (Latvijas Vēstnesis, 2006, n. 72; 2008, voce 134; 2009, voce 161; 2018, voce 245) è modificata come segue:

1. Il titolo del regolamento è modificato nel modo seguente:

**«Regolamento relativo ai requisiti per la progettazione, l'installazione, le procedure di valutazione della conformità e la sorveglianza del mercato dei serbatoi per lo stoccaggio di sostanze chimiche e miscele pericolose».**

2. Riformulare il paragrafo 1 come segue:

«1. Il presente regolamento prescrive i requisiti essenziali per la progettazione, la fabbricazione e l'installazione di serbatoi fissi destinati allo stoccaggio delle sostanze chimiche e delle miscele pericolose di cui al paragrafo 3 del presente regolamento (di seguito «il serbatoio»), il quadro per il controllo della loro conformità, l'istituzione responsabile della sorveglianza del mercato e le procedure per effettuare la sorveglianza del mercato al fine di garantire che, se correttamente utilizzate, siano eliminate le minacce per la vita umana, la salute e l'ambiente».

3. Riformulare il paragrafo 2 come segue:

«2. Il presente regolamento si applica ai serbatoi destinati allo stoccaggio delle sostanze chimiche pericolose e delle miscele di cui al paragrafo 3 del presente regolamento, se la pressione di vapore o di gas esercitata da tali sostanze al di sopra del livello del liquido è inferiore a 0,5 bar, ad eccezione dei serbatoi che sono componenti tecnologici di:

2.1. apparecchiature specificamente progettate per l'uso in un ambiente radioattivo e che, in caso di incidente, possono provocare il rilascio di sostanze radioattive;

2.2. apparecchiature di controllo dei pozzi utilizzate nelle industrie di estrazione ed esplorazione petrolifera, del gas o geotermica, nonché nello stoccaggio sotterraneo per la manutenzione e il controllo della pressione;

2.3. le attrezzature a pressione trasportabili, disciplinate dalle disposizioni legislative e regolamentari relative al trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile;

2.4. le attrezzature a pressione trasportabili disciplinate dai trattati internazionali in materia di aviazione;

2.5. attrezzature a pressione fisse disciplinate dalle leggi e dai regolamenti relativi alle attrezzature a pressione e ai relativi insiemi.»

4. Riformulare il paragrafo 3 come segue:

«3. I seguenti prodotti chimici pericolosi liquidi e gassosi e le miscele liquide e gassose sono stoccati nel serbatoio:

3.1. sostanze liquide o gassose che, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (di seguito "il regolamento n. 1272/2008"), sono designate come liquidi infiammabili delle categorie 1 o 2, materiali esplosivi dei sottogruppi 1.1, 1.2 o 1.3, gas infiammabili delle categorie 1 o 2, liquidi comburenti delle categorie 1, 2 o 3, gas comburenti della categoria 1, se la loro quantità supera 2,5 m<sup>3</sup>;

3.2. combustibili diesel, combustibili liquidi e liquidi infiammabili, che ai sensi del regolamento n. 1272/2008 sono designati come liquidi infiammabili della categoria 3, se la loro quantità supera i 10 m<sup>3</sup>;

3.3. sostanze liquide o gassose che, a norma del regolamento n. 1272/2008, sono designate come sostanze a tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3, tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 dopo esposizione singola o ripetuta, corrosione dei metalli di categoria 1, corrosione cutanea di categoria 1A, 1B, 1C, irritazione cutanea di categoria 2, pericolo cronico per l'ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 o 4, pericolo acuto per l'ambiente acquatico di categoria 1, se la quantità supera 1 m<sup>3</sup>.

5. Integrare il paragrafo 4.<sup>1</sup> come segue:

«4.<sup>1</sup> Il regolamento relativo ai serbatoi contenuto nelle presenti disposizioni, ad eccezione dei requisiti per i materiali dei serbatoi, non si applica ai serbatoi costruiti in loco come strutture».

6. Riformulare il paragrafo 7 come segue:

«7. Il rispetto dei requisiti del presente regolamento è garantito da una persona iscritta nel registro delle imprese, ovvero il fabbricante di serbatoi fabbricati a livello industriale, il suo mandatario o distributore (anche la persona che progetta e fabbrica il serbatoio per uso proprio) (di seguito "il fabbricante").

7. Il comma 8.1 è modificato e formulato come segue:

«8.1. accreditati da un organismo nazionale di accreditamento conformemente alle leggi e alle normative in materia di valutazione, accreditamento e supervisione degli organismi di valutazione della conformità o da un altro organismo di accreditamento di uno Stato membro dell'Unione europea;».

8. Riformulare il paragrafo 9 come segue:

«9. L'organismo nazionale di accreditamento valuta e verifica periodicamente la conformità dell'organismo di certificazione ai requisiti di cui al paragrafo 8 del presente regolamento».

9. Riformulare il paragrafo 10 come segue:

«10. In Lettonia è consentito offrire sul mercato, ovvero vendere o mettere in funzione, serbatoi conformi ai requisiti del presente regolamento o che sono stati fabbricati o messi in circolazione in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o in qualsiasi Stato dello Spazio economico europeo, se la regolamentazione giuridica dello Stato interessato garantisce il rispetto di requisiti equivalenti a quelli del presente regolamento. Il reciproco riconoscimento si applica anche alle valutazioni di conformità emesse da organismi accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in paesi dello Spazio economico europeo».

10. Riformulare il paragrafo 13 come segue:

«13. Il centro per la tutela dei diritti dei consumatori (di seguito "l'autorità di vigilanza del mercato") attua le misure specificate nelle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la supervisione tecnica dei serbatoi, garantendo che solo i serbatoi che, se installati e utilizzati correttamente, non presentano un rischio per la vita umana, la salute o l'ambiente siano immessi sul mercato in Lettonia.

11. Riformulare il paragrafo 15 come segue:

«15. L'organismo di certificazione notifica per iscritto alle autorità di vigilanza del mercato qualsiasi rifiuto di emissione di un certificato di valutazione della conformità per un serbatoio. Inoltre, su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza del mercato, l'organismo di certificazione fornisce informazioni sui certificati di conformità rilasciati e su eventuali supplementi ad essi».

12. Riformulare il paragrafo 17 come segue:

«17. Durante la progettazione e la fabbricazione dei serbatoi, il fabbricante sceglie la soluzione appropriata nell'ordine seguente:

17.1. elimina o, per quanto possibile, riduce la minaccia di un incidente;

17.2. attua misure di protezione adeguate se la minaccia di un incidente non può essere completamente eliminata;

17.3. informa gli utenti in merito alle possibili minacce di incidenti e specifica le misure di protezione necessarie per ridurre la minaccia di incidenti durante l'installazione o l'uso di serbatoi».

13. Riformulare il paragrafo 18 come segue:

«18. Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato è responsabile della conformità dei serbatoi da fabbricare alle prescrizioni del presente capitolo».

14. Riformulare il paragrafo 19 come segue:

«19. Nel progettare un serbatoio, il fabbricante del serbatoio analizza e valuta i rischi associati alla sostanza da stoccare al fine di garantire un uso sicuro del serbatoio per tutta la sua durata di vita prevista».

15. Il comma 23.3 è modificato e formulato come segue:

«23.3. il volume delle emissioni di sostanze o miscele chimiche;».

16. Il comma 23.5 è modificato e formulato come segue:

«23.5. la decomposizione di sostanze chimiche o miscele instabili».

17. Riformulare il paragrafo 35 come segue:

«35. Il fabbricante garantisce, mediante tecniche e procedure appropriate, la piena attuazione della progettazione del serbatoio, in particolare rispettando le seguenti condizioni:

35.1. la preparazione degli elementi componenti (ad esempio, la rimozione dei collegamenti temporanei) non causa difetti, crepe o cambiamenti nelle proprietà meccaniche dei materiali che potrebbero ridurre la sicurezza del serbatoio;

35.2. i materiali di collegamento e le zone di collegamento sono privi di difetti esterni (superficiali) e interni che potrebbero ridurre la sicurezza del serbatoio;

35.3. i collegamenti non smontabili che non possono essere scollegati senza che i materiali interrompano i metodi (di seguito “collegamenti permanenti”) devono soddisfare i requisiti minimi specificati per i materiali da collegare (a meno che le specifiche di progettazione non stabiliscano altrimenti requisiti specifici);

35.4. i componenti del serbatoio che sono caricati direttamente e i componenti che sono direttamente collegati ad essi, sono collegati (ad esempio saldati o brasati) da saldatori certificati secondo le procedure previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di certificazione delle qualifiche professionali dei saldatori di materiali metallici all’interno dell’area regolamentata. Tali procedure sono approvate dall’organismo di certificazione conformemente ai requisiti stabiliti nelle norme applicabili;

35.5. le prove non distruttive dei collegamenti permanenti dei componenti del serbatoio sono eseguite da operatori rilevatori di difetti certificati secondo le procedure previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di certificazione delle qualifiche professionali degli operatori rilevatori di difetti all’interno dell’area regolamentata;

35.6. è richiesto un adeguato trattamento termico nella fase pertinente della fabbricazione del serbatoio se, durante il processo di fabbricazione, le proprietà dei materiali possono cambiare in misura tale da compromettere la sicurezza del serbatoio;

35.7. i materiali che incidono sulla sicurezza strutturale del serbatoio sono etichettati (identificati) in modo da garantire che l’identificazione dell’origine del materiale sia mantenuta in tutte le fasi della fabbricazione, fino alla valutazione finale del serbatoio completato».

18. Riformulare il paragrafo 37 come segue:

«37. Al fine di valutare la conformità del serbatoio ai requisiti del presente regolamento, il fabbricante del serbatoio include nella documentazione tecnica le seguenti informazioni relative alla progettazione, alla fabbricazione e all’uso:

37.1. una descrizione generale del serbatoio;

37.2. un disegno di montaggio della struttura, disegni dei componenti, disegni delle unità di montaggio e altri disegni e diagrammi di lavoro necessari;

37.3. descrizioni e spiegazioni del funzionamento dei disegni e degli schemi di cui al comma 37.2 del presente regolamento;

37.4. un elenco delle norme applicabili utilizzate in tutto o in parte o, se tali norme non sono state utilizzate, una descrizione delle soluzioni applicate per conformarsi ai requisiti del presente regolamento;

37.5. calcoli della progettazione, risultati degli esami e delle prove effettuati. Se nelle costruzioni principali del serbatoio sono utilizzati materiali sintetici, sono incluse informazioni sui valori limite che caratterizzano tale materiale nelle condizioni d'uso previste;

37.6. informazioni sulle prove effettuate durante la fabbricazione del serbatoio;

37.7. informazioni relative ai titoli di qualificazione dei dipendenti che hanno svolto il lavoro di cui ai commi 35.4 e 35.5 del presente regolamento;

37.8. descrizioni delle procedure di connessione di cui al comma 35.4 del presente regolamento e relative omologazioni;

37.9. istruzioni per l'uso del serbatoio ai sensi dei paragrafi 43 e 44 del presente regolamento;

37.10. sostanze che sono dannose per i materiali del serbatoio».

19. Riformulare il paragrafo 38 come segue:

«38. Il fabbricante attua tutte le misure necessarie per garantire la conformità dei serbatoi fabbricati alle prescrizioni del presente regolamento e alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 37 del presente regolamento durante il processo di fabbricazione o costruzione, tranne nei casi di cui al paragrafo 11 del presente regolamento».

20. Il comma 39.1 è modificato e formulato come segue:

«39.1. l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante;».

21. Il comma 39.5 è modificato e formulato come segue:

«39.5. il numero di identificazione dell'organismo di certificazione che ha effettuato la valutazione della conformità del serbatoio in questione;».

22. Il comma 40.5 è modificato e formulato come segue:

«40.5. etichettatura delle sostanze chimiche pericolose o delle miscele da immagazzinare a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008».

23. Riformulare il paragrafo 43 come segue:

«43. Il fabbricante del serbatoio redige le istruzioni per l'uso del serbatoio. Le istruzioni contengono le informazioni di sicurezza necessarie per quanto riguarda:

43.1. l'installazione e l'uso del serbatoio, nonché le misure di sicurezza da adottare all'inizio dell'uso del serbatoio;

43.2. la manutenzione e la supervisione tecnica (compresi i controlli che devono essere eseguiti dall'utente);

43.3. possibili minacce di incidente e indicazioni delle misure di protezione necessarie per ridurre la minaccia di incidente durante l'installazione e l'uso del serbatoio».

24. Il comma 46.8. è soppresso;

25. Riformulare il paragrafo 48 come segue:

«48. Il fabbricante del serbatoio:

48.1. determina i valori richiesti per i calcoli di progettazione del serbatoio conformemente al paragrafo 22 del presente regolamento, tenendo conto anche delle caratteristiche dei materiali di cui al paragrafo 46 del presente regolamento;

48.2. specifica nella documentazione tecnica le informazioni relative alla conformità dei materiali alle prescrizioni del presente regolamento».

26. Riformulare il paragrafo 49 come segue:

«49. Il fabbricante attua misure volte a garantire che i materiali utilizzati per fabbricare il serbatoio siano conformi ai requisiti di progettazione. Tutti i materiali richiedono una documentazione preparata dal fabbricante che ne attesti la conformità ai requisiti di progettazione».

27. Riformulare il paragrafo 50 come segue:

«50. Se nelle strutture principali del serbatoio sono utilizzati materiali sintetici, la loro conformità è confermata dall'organismo di certificazione, che valuta la progettazione del serbatoio conformemente al capitolo 4 del presente regolamento».

28. Riformulare il paragrafo 53 come segue:

«53. Prima di immettere un serbatoio sul mercato, il fabbricante dichiara la conformità del serbatoio conformemente al capitolo 5 del presente regolamento».

29. Riformulare il paragrafo 54 come segue:

«54. Prima di dichiarare la conformità, il serbatoio fabbricato è soggetto a una delle seguenti procedure di valutazione della conformità:

54.1. l'ispezione del tipo del serbatoio conformemente al sottocapitolo 4.2 del presente regolamento;

54.2. l'ispezione della progettazione del serbatoio conformemente al sottocapitolo 4.3 del presente regolamento e la verifica del serbatoio conformemente al sottocapitolo 4.4 del presente regolamento;

54.3. l'ispezione di un campione di serbatoio conformemente al sottocapitolo 4.5 del presente regolamento.

54.4. (Soppresso)».

30. Riformulare il paragrafo 55 come segue:

«55. Durante l'esame del tipo del serbatoio, l'organismo di certificazione verifica e conferma (certifica) che il campione del serbatoio è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e che, sulla base dei controlli effettuati durante la produzione, il serbatoio è conforme al campione approvato».

31. Riformulare il paragrafo 56 come segue:

«56. Per effettuare l'esame del tipo del serbatoio, il fabbricante seleziona un organismo di certificazione e gli presenta quanto segue:

56.1. una domanda per l'esecuzione di un esame del tipo. La domanda contiene l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante;

56.2. una dichiarazione scritta attestante che tale domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di certificazione;

56.3. la documentazione tecnica di cui al paragrafo 37 del presente regolamento».

32. Riformulare il paragrafo 57 come segue:

«57. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo di certificazione un campione del tipo di serbatoio pertinente. L'organismo di certificazione può richiedere campioni supplementari, se necessario, conformemente al metodo di verifica scelto dall'organismo di certificazione. Il campione può riguardare più versioni del serbatoio, a condizione che le differenze tra di esse non incidano sul livello di sicurezza del serbatoio.

33. Reformulare il paragrafo 58 come segue:

«58. L'organismo di certificazione:

58.1. esamina la documentazione tecnica, esamina (verifica) se il campione è stato fabbricato in conformità con la documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati in conformità con i requisiti delle norme applicabili, nonché gli elementi per la progettazione dei quali le norme di riferimento non sono state utilizzate. In particolare, si esamina quanto segue:

58.1.1. la documentazione tecnica relativa alla progettazione del serbatoio e alle procedure di fabbricazione;

58.1.2. la conformità dei materiali utilizzati ai requisiti del presente regolamento, nonché i certificati dei materiali rilasciati dal fabbricante dei materiali;

58.1.3. le procedure per il collegamento delle parti del serbatoio;

58.1.4. le qualifiche dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione del lavoro di cui ai commi 35.4 e 35.5 del presente regolamento;

58.2. se il fabbricante non ha utilizzato le norme applicabili, il fatto che la soluzione scelta dal fabbricante sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, mediante esami appropriati e le prove necessarie, o la garanzia della loro esecuzione;

58.3. il fatto che il fabbricante abbia utilizzato le norme da lui dichiarate, mediante esami appropriati e le prove necessarie, o la garanzia della loro esecuzione;

58.4. il luogo in cui devono essere effettuati gli esami e le prove necessarie è concordato con il fabbricante».

34. Reformulare il paragrafo 59 come segue:

«59. Se il tipo di serbatoio è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'organismo di certificazione rilascia un certificato di esame del tipo di serbatoio al fabbricante del serbatoio».

35. Reformulare il paragrafo 60 come segue:

«60. L'organismo di certificazione indica nel certificato di esame del tipo di serbatoio l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante, il parere d'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo di serbatoio certificato. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il periodo di validità del certificato può essere prorogato».

36. Reformulare il paragrafo 61 come segue:

«61. L'organismo di certificazione allega al certificato di esame del tipo di serbatoio un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica. L'organismo di certificazione conserva una copia della documentazione tecnica».

37. Reformulare il paragrafo 62 come segue:

«62. Il fabbricante informa per iscritto l'organismo di certificazione che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di qualsiasi modifica dei serbatoi oggetto del certificato di esame del tipo».

38. Riformulare il paragrafo 65 come segue:

«65. L'organismo di certificazione visita l'impianto del fabbricante almeno una volta all'anno al fine di:

65.1. verificare se, dopo la fabbricazione dei serbatoi, il fabbricante effettua la valutazione finale conformemente al paragrafo 36 del presente regolamento;

65.2. selezionare un campione del serbatoio nel luogo di fabbricazione o nel deposito ed effettuare le prove necessarie per verificarne la conformità al campione descritto nell'attestato di esame del tipo e ai requisiti del presente regolamento».

39. Riformulare il paragrafo 66 come segue:

«66. Ciascuna unità del serbatoio reca il numero di identificazione dell'organismo di certificazione».

40. Riformulare il paragrafo 67 come segue:

«67. Se un campione del serbatoio non è conforme alle prescrizioni applicabili del presente regolamento, l'organismo di certificazione rifiuta di rilasciare un certificato di conformità per il serbatoio e ne informa il fabbricante, specificando i motivi del rifiuto».

41. Riformulare il paragrafo 68 come segue:

«68. L'organismo di certificazione informa per iscritto gli altri organismi di certificazione dei campioni di serbatoi per i quali è stata presa la decisione di non rilasciare o di annullare il certificato di conformità. Gli organismi di certificazione possono richiedere copie dei certificati di esame del tipo di serbatoio o dei relativi supplementi».

42. Riformulare il paragrafo 70 come segue:

«70. Durante l'ispezione della progettazione del serbatoio, l'organismo di certificazione verifica e conferma (certifica) che la progettazione è conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento».

43. Riformulare il paragrafo 71 come segue:

«71. Al fine di effettuare un esame della progettazione del serbatoio, il fabbricante seleziona un organismo di certificazione e invia a quest'ultimo quanto segue:

71.1. una domanda di esame della progettazione del serbatoio. La domanda contiene l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata da un mandatario, anche l'indirizzo, il nome, il cognome o la ragione sociale del mandatario;

71.2. una dichiarazione scritta attestante che tale domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di certificazione;

71.3. la documentazione di cui ai paragrafi 37.1, 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, 37.8 e 37.9 del presente regolamento».

44. Riformulare il paragrafo 72 come segue:

«72. L'organismo di certificazione verifica:

72.1. la documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati in conformità ai requisiti delle norme applicabili, nonché gli elementi per la progettazione dei quali le norme di cui sopra non sono state utilizzate. In particolare, si esamina quanto segue:

72.1.1. la conformità dei materiali utilizzati ai requisiti del presente regolamento;

72.1.2. le procedure per il collegamento delle parti del serbatoio;

72.2. se il fabbricante ha effettuato gli esami appropriati e le prove necessarie per stabilire che la soluzione scelta soddisfa i requisiti del presente regolamento e, in particolare, se non sono state applicate le soluzioni stabilite nelle norme applicabili;

72.3. l'uso delle norme applicabili, se nella documentazione tecnica del fabbricante vi sono indicazioni in tal senso».

45. Riformulare il paragrafo 73 come segue:

«73. Se la progettazione del serbatoio è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'organismo di certificazione rilascia al fabbricante un certificato di conformità per la progettazione del serbatoio».

46. Riformulare il paragrafo 74 come segue:

«74. L'organismo di certificazione indica nel certificato di conformità per la progettazione del serbatoio l'indirizzo, il nome e il cognome o la società del fabbricante, la conclusione dell'esame e i dati necessari per l'identificazione della progettazione approvata. Il certificato è valido per un periodo di cinque anni. Il periodo di validità del certificato può essere prorogato».

47. Riformulare il paragrafo 75 come segue:

«75. L'organismo di certificazione allega al certificato di conformità per la progettazione del serbatoio un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica. L'organismo di certificazione conserva una copia della documentazione tecnica».

48. Riformulare il paragrafo 76 come segue:

«76. Se l'organismo di certificazione decide di non rilasciare un certificato di conformità per la progettazione del serbatoio, fornisce al fabbricante un rifiuto motivato».

49. Riformulare il paragrafo 77 come segue:

«77. Il fabbricante informa per iscritto l'organismo di certificazione che conserva la documentazione tecnica relativa al certificato di conformità per la progettazione del serbatoio di qualsiasi modifica della progettazione dei serbatoi oggetto del certificato di conformità della progettazione del serbatoio».

50. Riformulare il paragrafo 79 come segue:

«79. L'organismo di certificazione informa per iscritto gli altri organismi di certificazione dei progetti di serbatoi o dei relativi supplementi per i quali è stata presa la decisione di non rilasciare o di annullare il certificato di conformità della progettazione del serbatoio. Gli organismi di certificazione possono chiedere copie dei certificati e dei supplementi».

51. Riformulare il paragrafo 81 come segue:

«81. L'organismo di certificazione, al momento della verifica di un serbatoio, verifica e conferma (certifica) che il serbatoio è conforme alla progettazione certificata e ai requisiti del presente regolamento».

52. Riformulare il paragrafo 82 come segue:

«82. Ai fini della verifica del serbatoio, il fabbricante seleziona un organismo di certificazione e gli trasmette quanto segue:

82.1. una domanda di verifica di un serbatoio. La domanda contiene l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante;

82.2. una dichiarazione scritta attestante che tale domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di certificazione;

82.3. la documentazione tecnica di cui al paragrafo 37 del presente regolamento riguardante le procedure per la fabbricazione del serbatoio e il certificato di conformità della progettazione del serbatoio, rilasciato conformemente alle procedure di cui al sottocapitolo 4.3 del presente regolamento».

53. Riformulare il paragrafo 83 come segue:

«83. Nel verificare il serbatoio, l'organismo di certificazione:

83.1. ispeziona il serbatoio ed effettua le prove prescritte nelle norme applicabili o prove equivalenti per verificare se il serbatoio è conforme alla progettazione certificata e ai requisiti del presente regolamento;

83.2. verifica le procedure per il collegamento delle parti del serbatoio;

83.3. verifica la prova della qualifica dei dipendenti che hanno svolto il lavoro di cui ai commi 35.4 e 35.5 del presente regolamento;

83.4. controlla che non siano utilizzati materiali non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e verifica i certificati dei materiali rilasciati dal fabbricante;

83.5. esegue la valutazione finale in conformità al paragrafo 36 del presente regolamento;

83.6. etichetta il serbatoio o si assicura che il serbatoio sia etichettato con il numero di identificazione dell'organismo di certificazione».

54. Riformulare il paragrafo 84 come segue:

«84. Se il serbatoio è conforme alla progettazione e alle prescrizioni del presente regolamento, l'organismo di certificazione rilascia al fabbricante un certificato di conformità del serbatoio».

55. Riformulare il paragrafo 85 come segue:

«85. L'organismo di certificazione indica nel certificato di conformità del serbatoio l'indirizzo, il nome e il cognome o la società del fabbricante, il parere d'esame e i dati necessari per l'identificazione del serbatoio approvato».

56. Riformulare il paragrafo 86 come segue:

«86. Al certificato di conformità del serbatoio è allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica. L'organismo di certificazione conserva una copia della documentazione tecnica».

57. Riformulare il paragrafo 87 come segue:

«87. Se l'organismo di certificazione decide di non rilasciare un certificato di conformità per il serbatoio, fornisce al fabbricante un rifiuto motivato».

58. Riformulare il paragrafo 88 come segue:

«88. L'organismo di certificazione informa per iscritto gli altri organismi di certificazione in merito ai serbatoi per i quali ha deciso di non rilasciare un certificato di conformità».

59. Riformulare il paragrafo 90 come segue:

«90. Durante l'ispezione del campione del serbatoio, l'organismo di certificazione verifica e conferma (certifica) che il serbatoio è conforme alle prescrizioni del presente regolamento».

60. Riformulare il paragrafo 91 come segue:

«91. Per effettuare l'ispezione del campione del serbatoio, il fabbricante seleziona un organismo di certificazione e invia a quest'ultimo quanto segue:

91.1. una domanda di ispezione del campione del serbatoio. La domanda contiene l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante;

91.2. informazioni relative all'ubicazione (indirizzo) dell'impianto del serbatoio in cui possono essere effettuati i controlli di cui al presente sottocapitolo;

91.3. una dichiarazione scritta attestante che tale domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di certificazione;

91.4. la documentazione tecnica di cui al paragrafo 37 del presente regolamento».

61. Riformulare il paragrafo 92 come segue:

«92. Al fine di valutare la conformità del serbatoio ai requisiti del presente regolamento, l'organismo di certificazione esamina la progettazione e la costruzione del serbatoio ed effettua le prove prescritte dalle norme applicabili o prove equivalenti al momento della fabbricazione e:

92.1. valuta la documentazione tecnica relativa alle procedure di progettazione e fabbricazione. In particolare, si esamina quanto segue:

92.1.1. l'utilizzo di materiali non conformi alle prescrizioni del presente regolamento, verificando anche i certificati dei materiali rilasciati dal fabbricante;

92.1.2. le procedure per il collegamento delle parti del serbatoio;

92.1.3. i certificati di qualifica dei dipendenti che hanno svolto il lavoro di cui ai commi 35.4 e 35.5 del presente regolamento;

92.2. l'esecuzione della valutazione finale in conformità al paragrafo 36 del presente regolamento;

92.3. etichetta il serbatoio o si assicura che il serbatoio sia etichettato con il numero di identificazione dell'organismo di certificazione».

62. Riformulare il paragrafo 93 come segue:

«93. Se il serbatoio è conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'organismo di certificazione rilascia al fabbricante del serbatoio un certificato di conformità per il campione del serbatoio».

63. Riformulare il paragrafo 94 come segue:

«94. L'organismo di certificazione indica nel certificato di conformità del campione del serbatoio l'indirizzo, il nome e il cognome o la società del fabbricante, il parere d'esame e i dati necessari per l'identificazione del serbatoio certificato».

64. Riformulare il paragrafo 95 come segue:

«95. L'organismo di certificazione allega un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica al certificato di conformità del campione del serbatoio. L'organismo di certificazione conserva una copia della documentazione tecnica».

65. Riformulare il paragrafo 96 come segue:

«96. Se l'organismo di certificazione decide di non rilasciare un certificato di conformità per il campione del serbatoio, fornisce al fabbricante un rifiuto motivato».

66. Riformulare il paragrafo 97 come segue:

«97. L'organismo di certificazione informa per iscritto gli altri organismi di certificazione in merito ai serbatoi per i quali ha deciso di non rilasciare certificati di conformità del campione del serbatoio».

67. Sopprimere il sottocapitolo 4.6.

68. Sopprimere il sottocapitolo 4.7.

69. Riformulare il paragrafo 111 come segue:

«111. Il fabbricante del serbatoio garantisce e certifica la conformità del serbatoio ai requisiti del presente regolamento e redige una dichiarazione di conformità. La dichiarazione contiene le seguenti informazioni:

111.1. l'indirizzo, il nome e il cognome o la ragione sociale del fabbricante del serbatoio;

111.2. una descrizione generale del serbatoio;

111.3. le procedure di valutazione della conformità eseguite;

111.4. un riferimento al certificato di esame del tipo di serbatoio, al certificato di conformità della progettazione del serbatoio, al certificato di conformità del serbatoio o al certificato di esame del campione del serbatoio (conformemente alla procedura di valutazione della conformità completata), nonché il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato pertinente;

111.5. un riferimento alle norme applicabili, se del caso;

111.6. un riferimento ad altre norme e specifiche, se tali sono state applicate;

111.7. la firma del fabbricante o della persona autorizzata a firmare la dichiarazione a nome del fabbricante, il nome stampato del firmatario e la data e il luogo di rilascio della dichiarazione».

70. Riformulare il paragrafo 112 come segue:

«112. Il fabbricante redige la documentazione tecnica di cui al paragrafo 37 del presente regolamento e garantisce che la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità siano a disposizione dell'autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni dalla fabbricazione dell'ultimo serbatoio. Se il fabbricante del serbatoio non ha sede in Lettonia, la responsabilità di conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità incombe alla persona che immette il serbatoio sul mercato».

71. Sopprimere il capitolo 6.

Primo ministro  
Ministro

(firma\*)  
(firma\*)

Nome e cognome  
Nome e cognome

\* Il documento è stato firmato con una firma elettronica sicura